

COMUNE DI CALTO

Provincia Di Rovigo

Piazza IV Novembre 165, 45030 Calto (RO)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

N° 23/2020 DEL 01.12.2020

**Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020
 Parte stabile.**

Il sottoscritto Daniele Nichele, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera n° 40 del 18.12.2017,

Premesso che è pervenuta in data 26.11.2020 dal Comune di Calto a questo Organo la richiesta di parere sulla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 Parte stabile corredata della seguente documentazione:

- Preliminare di Determinazione del settore servizio finanziario n. 53 del 26.11.2020 - Registro Generale n. 159 -avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020. Parte stabile"

Tenuto conto come risulta dal Preliminare di Determinazione del settore servizio finanziario che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dall'art. 67 CCNL 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Preso atto che l'Ente:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29.01.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 29.01.2020 ha approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - per il triennio 2020-2022;

Premesso che:

- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21.05.2018 disciplina all'art. 67 la costituzione del Fondo risorse decentrate;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16.05.2019, prevede la certificazione da parte dell'organo di controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 afferma: "Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri

di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;

- l'art. 67, comma 6, del CCNL 21.05.2018 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

- l'art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

Rilevato che con Preliminare di Determinazione del settore servizio finanziario n. 53 del 26.11.2020 si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 Parte stabile è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e si accerta la disponibilità di fondi;

Accertato che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 Parte stabile rispetta la disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 Parte stabile trovano copertura nel Bilancio di previsione 2020-2022;

- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 Parte stabile rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato

ESPRIME

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 Parte stabile.

Camisano Vicentino, lì 1 dicembre 2020

Il Revisore Unico
Dott. Daniele Nichele